

Al paragrafo **"13.3 Conclusione dei PIP e dei progetti"** il seguente testo:

*"Con riferimento al **Servizio di inserimento e avvio al lavoro**, si specifica che non è riconosciuto il risultato occupazionale per gli inserimenti lavorativi effettuati:*

- presso datori di lavoro appartenenti allo stesso gruppo dei soggetti accreditati che compongono la rete ed erogano i servizi;*
- presso datori di lavoro presso cui il destinatario ha svolto una attività lavorativa nei sei mesi precedenti l'inserimento lavorativo a valere sul presente avviso."*

Viene sostituito dal seguente (uniformemente a quanto disposto per il riconoscimento del servizio nella Dote Unica Lavoro con d.d.u.o. n. 9239 del 27/07/2017:

*"Con riferimento al **Servizio di inserimento e avvio al lavoro**, si specifica quanto segue:*

"I servizi a risultato ("Inserimento e avvio al lavoro" e "Autoimprenditorialità") costituiscono il rimborso all'operatore per l'erogazione di una serie di attività, previste dal d.d.u.o. n. 8617 del 26.09.2013 e ss.mm.ii e d.d.g. n. 3249 del 13.04.2016, riconosciute secondo il quadro degli standard minimi dei servizi al lavoro, propedeutiche ad una nuova occupazione. Una sintesi di quanto messo in atto dall'operatore deve essere riportato nella relazione delle attività svolte - da allegare alla richiesta di liquidazione dei servizi - allo scopo di documentare il rapporto tra tali attività, erogate nell'ambito del progetto ed il risultato occupazionale.

Inoltre è richiesto che il destinatario dichiari che il risultato occupazionale è stato conseguito grazie alla fruizione dei servizi erogati dall'operatore."

Il risultato di inserimento lavorativo non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda in cui il destinatario della dote, nei 180 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto, è stato occupato, anche in una missione di somministrazione, o ha effettuato un tirocinio/work experience attivato prima della presa in carico.

Se l'inserimento lavorativo è effettuato presso l'operatore accreditato che ha preso in carico la persona o ha rendicontato il servizio e/o presso un'azienda del gruppo cui lo stesso appartiene, la condizionalità di cui sopra si applica a tutte le aziende del gruppo cui appartiene l'operatore.

In presenza di contratti di somministrazione, la disciplina si applica alle aziende presso cui le missioni sono attivate (aziende utilizzatrici) e non sul somministratore.

La mancata o incompleta comunicazione, da parte dell'operatore, delle informazioni in merito all'appartenenza ai gruppi di impresa nelle modalità comunicate dall'Unità Organizzativa competente per l'accreditamento di Regione Lombardia, comporta la sospensione della liquidazione dei servizi sul presente avviso."

Nel caso di "annullamento" di una o più COB da parte dell'azienda utili al raggiungimento del risultato occupazionale ("inserimento lavorativo") non dovrà essere richiesta la liquidazione del servizio o, qualora sia già stata richiesta, l'operatore dovrà darne tempestiva comunicazione a Regione Lombardia.